

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

## PARTE PRIMA

### LEGGI E REGOLAMENTI

**Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.**

**Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(*Modificazioni all'articolo 5*)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente:

«2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.»

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.»

Art. 2  
(*Modificazione all'articolo 6*)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. La mozione di sfiducia

## PREMIÈRE PARTIE

### LOIS ET RÈGLEMENTS

**Loi régionale n° 6 du 29 février 2000,**

**modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, modifiée par la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Modification de l'article 5*)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, modifié par le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, est ainsi remplacé :

«2. Le vote visé au premier alinéa du présent article a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres du Conseil attribués et, en cas de troisième scrutin, à la majorité des présents. Les membres du Conseil sont appelés à s'exprimer, par un «Oui» ou par un «Non», sur l'ensemble des assesseurs proposés par le syndic.»

2. Le sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«6. Après la validation des élus, le conseil communal adopte les lignes générales de gouvernement visées au cinquième alinéa du présent article au scrutin public, à la majorité absolue des membres du Conseil et, en cas de troisième scrutin, à la majorité des présents.»

Art. 2  
(*Modification de l'article 6*)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«2. Le syndic, le vice-syndic et la junte communale cessent d'exercer leurs fonctions en cas de vote d'une motion de censure sur appel nominal à la majorité absolue des membres du Conseil. La motion de censure doit être

cia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.».

Art. 3  
(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».

Art. 4  
(Modificazione all'articolo 19)

1. All'articolo 19 della l.r. 4/1995, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3bis. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 3 decorre dalla data di notificazione del ricorso.».

Art. 5  
(Modificazione all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1.».

Art. 6  
(Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

motivée et signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués ; le débat sur la motion ne doit pas avoir lieu avant dix jours et après trente jours à compter du moment où elle a été présentée. Si la motion est approuvée, il est procédé à la dissolution du conseil et à la nomination d'un commissaire extraordinaire, aux termes des lois en vigueur.».

Art. 3  
(Modification de l'article 11)

1. Le sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«6. Ceux qui ont rempli pendant deux mandats consécutifs les fonctions de syndic dans une commune de plus de 15 000 habitants, à l'expiration du deuxième mandat, ne peuvent être immédiatement réélus à la même charge. Un troisième mandat consécutif est autorisé si l'un des deux mandats précédents a duré moins de deux ans, six mois et un jour, pour des raisons autres que la démission.».

Art. 4  
(Modification de l'article 19)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant :

«3bis. Au cas où une action de vérification serait demandée au pouvoir juridictionnel, le délai de dix jours prévu par le troisième alinéa du présent article court à compter de la notification du recours.».

Art. 5  
(Modification de l'article 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«2. Le syndic ou le commissaire notifie la nomination aux intéressés dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier communal. L'éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire qui remplace les personnes empêchées par tirage au sort des électeurs figurant au tableau visé au premier alinéa.».

Art. 6  
(Modification de l'article 33)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«1. La déclaration de présentation des listes des candidats au mandat de conseiller communal et des candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic doit être signée par :

- a) Un minimum de 5 et un maximum de 8 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est inférieure à 500 habitants ;

- b) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.».

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

«6bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

5. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

**Art. 7**  
(*Modificazioni all'articolo 34*)

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

«5bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

3. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

**Art. 8**  
(*Modificazioni all'articolo 51*)

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 51 della l.r. 4/1995 le parole «alla Pretura di Aosta» sono sostituite dalle parole «al Tribunale di Aosta.».

2. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 51 della l.r. 4/1995 le parole «alla Pretura di Aosta» sono sostituite dalle parole «al Tribunale di Aosta.».

**Art. 9**  
(*Modificazioni all'articolo 53*)

1. Il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 5/1997, è sostituito dal seguente:

- b) Un minimum de 10 et un maximum de 20 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 501 et 3 000 habitants ;
- c) Un minimum de 30 et un maximum de 60 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 15 000 habitants.».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

3. Au cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

4. Après le sixième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant :

«6bis. Lesdites signatures ne sont pas valables si elles ont été apposées et authentifiées plus de cent quatre-vingts jours avant le délai fixé pour la présentation des candidatures.».

5. Au huitième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

**Art. 7**  
(*Modification de l'article 34*)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant :

«5bis. Lesdites signatures ne sont pas valables si elles ont été apposées et authentifiées plus de cent quatre-vingts jours avant le délai fixé pour la présentation des candidatures.».

3. Au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, les mots «par un juge de paix ou par un greffier» sont supprimés.

**Art. 8**  
(*Modification de l'article 51*)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 4/1995, les mots «à la Préture d'Aoste» sont remplacés par les mots «au Tribunal d'Aoste».

2. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 4/1995, les mots «à la Préture d'Aoste» sont remplacés par les mots «au Tribunal d'Aoste».

**Art. 9**  
(*Modification de l'article 53*)

1. Le sixième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été remplacé par l'art. 12 de la LR n° 5/1997, est ainsi remplacé :

«6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.».

2. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.».

Art. 10  
(Modificazione all'articolo 73)

1. All'articolo 73, comma 2bis, della l.r. 4/1995, inserito dall'articolo 15 della l.r. 5/1997, le parole «e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura» sono soppresse.

Art. 11  
(Modificazioni all'articolo 75)

1. L'articolo 75 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 75  
(Norme di riferimento)

1. Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.».

Art. 12  
(Abrogazione degli articoli 76 e 77)

1. Gli articoli 76 e 77 della l.r. 4/1995 sono abrogati.

Art. 13  
(Norma transitoria)

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali il cui

«6. Les deux tiers des sièges du conseil communal, déterminés au sens des lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sont attribués à la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier ou au deuxième tour, la partie décimale étant arrondie à l'unité supérieure au cas où le nombre de conseillers de la liste comprendrait une partie décimale supérieure à cinquante. Les sièges qui restent sont répartis proportionnellement entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables. À cette fin, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1, 2, 3, 4, jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du quotient (nombre entier et décimal), le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé ou, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.».

2. Le septième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«7. Dans les communes n'excédant pas 500 habitants, si la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic ayant obtenu le plus grand nombre de voix compte un nombre de candidats insuffisant pour pourvoir les sièges qui doivent lui être attribués aux termes du sixième alinéa du présent article, les sièges vacants sont attribués aux listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables.».

Art. 10  
(Modification de l'article 73)

1. À l'alinéa 2bis de l'art. 73 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été inséré par l'art. 15 de la LR n° 5/1997, les mots «et du personnel en service auprès du procureur de la République près la Préture» sont supprimés.

Art. 11  
(Modification de l'article 75)

1. L'art. 75 de la LR n° 4/1995 est ainsi remplacé :

«Art. 75  
(Dispositions de références)

1. Pour ce qui est du recours à la presse écrite et à la presse audio-visuelle, ainsi que pour la propagande électorale en général, il est fait application de la législation nationale en vigueur en la matière.».

Art. 12  
(Abrogation des articles 76 et 77)

1. Les articles 76 et 77 de la LR n° 4/1995 sont abrogés.

Art. 13  
(Disposition transitoire)

1. Les élections pour le renouvellement des conseils com-

mandato elettorale scade nel secondo semestre dell'anno 2000 si svolgono nella stessa data fissata per le elezioni generali comunali dello stesso anno.

Art. 14  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 febbraio 2000.

Il Presidente  
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 67

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 5049 del 30.12.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 10.01.2000;
- assegnato alla 1ª Commissione consiliare permanenti in data 13.01.2000;
- esaminato dalla 1ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 25.01.2000;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2000, con deliberazione n. 1113/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 28.01.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con nota prot. n. 1742-PGR/8 in data 28.02.2000, con le seguenti osservazioni:

*«È doveroso richiamare l'attenzione sulla previsione dell'articolo 2 della citata legge regionale, in relazione alla più recente modifica apportata alla legislazione nazionale dall'articolo 11, comma 15°, della legge n. 265/99, che, ai fini dell'approvazione della mozione di sfiducia del sindaco, non computa a tal fine in sindaco stesso».*

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
29 FEBBRAIO 2000, N. 6.

**Note all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 come modificato dall'articolo 2, comma 1, della

munaux dont le mandat expire au cours du second semestre de l'an 2000 et les élections communales générales de ladite année ont lieu à la même date.

Art. 14  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 29 février 2000.

Le président,  
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 67

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 5049 du 30.12.1999);
- présenté au Conseil régional en date du 10.01.2000;
- soumis à la 1<sup>ère</sup> Commission permanente du Conseil en date du 13.01.2000;
- examiné par la 1<sup>ère</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 25.01.2000;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26.01.2000, délibération n° 1113/XI;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 28.01.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste par lettre réf. n° 1742-PGR/8 en date du 28.02.2000, avec les observations suivantes :

*«È doveroso richiamare l'attenzione sulla previsione dell'articolo 2 della citata legge regionale, in relazione alla più recente modifica apportata alla legislazione nazionale dall'articolo 11, comma 15°, della legge n. 265/99, che, ai fini dell'approvazione della mozione di sfiducia del sindaco, non computa a tal fine in sindaco stesso».*

legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 prevedeva quanto segue :

*«Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un « Sì » o un « No » sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.».*

- <sup>(2)</sup> Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :

*«Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazio-*

ne per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti».

**Nota all'articolo 2**

<sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Il sindaco, il vice sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.».

**Nota all'articolo 3**

<sup>(4)</sup> Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.».

**Nota all'articolo 4 :**

<sup>(5)</sup> Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevede quanto segue :  
«Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.».

**Nota all'articolo 5 :**

<sup>(6)</sup> Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantott'ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'art. 5 bis della l. 95/1989, introdotto dall'art. 6 della l. 53/1990.».

**Note all'articolo 6 :**

<sup>(7)</sup> Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:  
a) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti ;  
b) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.».

<sup>(8)</sup> Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste collegate nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.».

<sup>(9)</sup> Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari ; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale presentazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.».

<sup>(10)</sup> Il comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevede quanto segue :  
«Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.».

<sup>(11)</sup> Il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.».

**Note all'articolo 7 :**

<sup>(12)</sup> Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari ; deve essere indicato il comune nelle liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.».

<sup>(13)</sup> Il comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevede quanto segue :  
«Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.».

<sup>(14)</sup> Il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :  
«Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.».

**Note all'articolo 8 :**

<sup>(15)</sup> Il comma 1, lettera c) dell'articolo 51 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :

«c) *accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli art. 42, 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta che ne rilascia ricevuta ;*».

<sup>(16)</sup> Il comma 1, lettera d) dell'articolo 51 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :

«d) *estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lett. c), rimesse alla Pretura di Aosta;*».

**Note all'articolo 9 :**

<sup>(17)</sup> Il comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 prevedeva quanto segue :

«*Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.*».

<sup>(18)</sup> Il comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 prevedeva quanto segue :

«*Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste.*».

**Nota all'articolo 10 :**

<sup>(19)</sup> L'articolo 73, comma 2bis, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, inserito dall'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 prevedeva quanto segue :

«*Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubbli-*

*co o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura.*».

**Nota all'articolo 11 :**

<sup>(20)</sup> L'articolo 75 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :

«(Norme di riferimento)

1. *La propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).*».

**Note all'articolo 12 :**

<sup>(21)</sup> L'articolo 76 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :

«(Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva)

1. *Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale per l'elezione di cui trattasi devono riconoscere a tutti i candidati e a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite, sia per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.*
2. *Nel corso della campagna elettorale per l'elezione di cui alla presente legge, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.*
3. *A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.*
4. *In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).*
5. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.*».

<sup>(22)</sup> L'articolo 77 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue :

«(Propaganda elettorale)

1. *Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candida-*

ti alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla l. 212/1956, e successive modificazioni ; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 :
  - a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati ;
  - b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale ;
  - c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione

magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.
6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.».